



Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
 Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell'art. 24, c. 6 della Legge 240/2010 indetta con Decreto del Direttore n. 2017 del 05/12/2023
 Settore concorsuale 09/E1 - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 "Elettrotecnica"

Verbale 1

Alle ore 11:00 del giorno Martedì 12/3/2024, la Commissione della procedura di chiamata per professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 09/E1, settore scientifico disciplinare ING-IND/31 "Elettrotecnica", si riunisce con modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia", constatato, come comunicato dal responsabile del procedimento, che il numero dei partecipanti è pari a uno e che il candidato ha presentato rinuncia ai termini di riconsulenza in quanto non sussistono nei confronti dei Commissari le condizioni previste dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

La commissione, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione n. 442 del 01/03/2024, risulta così composta:

Cognome e nome	Professore - ssd	Ateneo
Flammini Alessandra	Ordinario – ssd ING-INF/07	Università degli Studi di Brescia
Spagnuolo Giovanni	Ordinario – ssd ING-IND/31	Università degli Studi di Salerno
Storace Marco	Ordinario – ssd ING-IND/31	Università degli Studi di Genova

I lavori hanno inizio e la Commissione procede con la nomina del Presidente nella persona del Prof. Marco Storace e del Segretario nella persona del Prof.ssa Alessandra Flammini.

Ciascuno dei commissari dichiara che non sussistono rapporti di parentela, coniugio o affinità fino al IV grado incluso, con gli altri commissari e che non sussistono le altre condizioni indicate dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile¹ e del Codice Etico

¹ Art. 51 "Astensione del giudice":
 Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 "Riconsulenza del giudice":

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi (art. 51¹), ciascuna delle parti può proporre la riconsulenza mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.



di Ateneo e dichiara altresì di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di chiamata, sottolinea che la presente procedura si svolge ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia" e degli artt. 24, c. 5 e 6, della Legge 240/2010.

La Commissione, preso atto dei criteri e dei parametri per la valutazione della produzione scientifica, dell'attività didattica e dell'attività di ricerca scientifica di cui al D.M. n. 344 del 4.08.2011, richiamati dall'art. 5 del provvedimento di indizione della presente procedura e che si intendono qui integralmente richiamati, predetermina le modalità di valutazione dei candidati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sopra indicato, come di seguito specificate.

Sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l'attività didattica del candidato, per poi procedere a una valutazione complessiva del candidato.

In particolare, la valutazione avverrà sulla base della base dei seguenti criteri generali:

- a) valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato (fino a 50 punti):
- 1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - 2) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - 4) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- b) valutazione dei titoli scientifici (fino a 20 punti):
- 1) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
 - 2) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - 3) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - 4) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- c) valutazione dei titoli didattici (fino a 20 punti):
- 1) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario (art. 54²).

La ricusazione sospende il processo (296, 298).



- 2) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
 - 3) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
 - 4) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;
- d) svolgimento di attività gestionali e di servizio in ambito accademico (fino a 10 punti):
- 1) incarichi e impegni assunti in organi collegiali e gestionali, ivi incluse commissioni, presso atenei o istituti di ricerca nazionali o internazionali.

Il verbale della presente riunione viene consegnato al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del Regolamento di Ateneo.

La Commissione, avendo concluso la riunione alle ore 11:30, si riconvoca il giorno 26/3/2024 alle ore 9:30 per la prosecuzione dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

Prof. Marco Storace, Presidente,

_____ documento firmato digitalmente;

Prof. Giovanni Spagnuolo, Componente,

_____ documento firmato digitalmente;

Prof.ssa Alessandra Flammini, Segretario,

_____ documento firmato digitalmente.

.